

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori .....	158
5-09986 Coscia: Sullo sviluppo di politiche volte a preservare i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO .....	158
5-09987 Pannarale: Sul ruolo delle Soprintendenze per fronteggiare i danni provocati al patrimonio artistico da eventi calamitosi .....	159
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	161
5-09988 Palmieri: Sulle modalità di attuazione della norma che ha introdotto il <i>bonus</i> di 500 euro per i diciottenni di cui alla legge n. 208 del 2015 .....	159
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	164
5-09989 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione della norma che ha istituito il c.d. « <i>art bonus</i> » di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 .....	160
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	166
AVVERTENZA .....	160

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana prossima, propone di tenere solo una seduta martedì sera, 15 novembre 2016, dopo le votazioni pomeridiane in Assemblea. Sarà incardinata la discussione in sede consultiva

dell'atto del Governo n. 349, inerente allo schema di decreto legislativo sul Comitato italiano paralimpico, su cui riferirà la collega Coccia. A seguire, si terrà l'ufficio di presidenza.

La Commissione concorda.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che avranno ora luogo le interrogazioni a risposta immediata, anche in diretta sul canale *web* della Camera dei deputati.

**5-09986 Coscia: Sullo sviluppo di politiche volte a preservare i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO.**

Irene MANZI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde che proprio oggi si è conclusa la settima conferenza dei siti italiani UNESCO, nel corso della quale sono state tracciate le linee guida delle politiche del MIBACT inerenti alla loro promozione, tutela e valorizzazione. Comunica che, presso il Ministero, sarà istituito un Osservatorio sui siti del Patrimonio Mondiale italiani, in affiancamento e a sostegno dell'attività dell'attuale Ufficio UNESCO. L'Osservatorio si occuperà di monitorare, comprendere, valutare e orientare chi oggi ha la responsabilità della gestione di questi siti. Sottolinea che l'Italia, con ben 51 siti Unesco, è attualmente il Paese che ne conta il maggior numero e ciò costituisce non solo motivo di orgoglio ma anche di responsabilità. Esprime la consapevolezza del Governo circa la necessità di un luogo in cui portare avanti una riflessione più ampia sul ruolo di questo patrimonio e sulle misure necessarie per proteggerlo.

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta che le ha fornito un aggiornamento puntuale.

**5-09987 Pannarale: Sul ruolo delle Soprintendenze per fronteggiare i danni provocati al patrimonio artistico da eventi calamitosi.**

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'interrogazione.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta. Questa infatti, pur essendo molto articolata nei contenuti e nella descrizione delle procedure che saranno messe in atto per la salvaguardia del patrimonio culturale danneggiato dai recenti eventi calamitosi, manca di chiarezza in merito alla pianificazione dell'a-

zione del Mibact. In particolare, non vengono specificati tempi, risorse e progetti che guideranno l'azione delle autorità locali, cui sembra restare affidata la responsabilità degli interventi. Nella risposta vengono illustrate le modalità con cui opererà la Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma, ma non vengono dettagliati né i suoi poteri, né gli obiettivi che il Ministero si pone con la costituzione di quest'organo. Tanto meno sembrano essere prese in considerazione le misure attraverso le quali consentire agli abitanti dei luoghi colpiti dal terremoto di restarvi o di conoscere i tempi e i piani del Governo per quelle zone, per garantire di tornarvi a chi è stato costretto ad abbandonarle.

**5-09988 Palmieri: Sulle modalità di attuazione della norma che ha introdotto il *bonus* di 500 euro per i diciottenni di cui alla legge n. 208 del 2015.**

Antonio PALMIERI (FI-PdL) rinuncia all'illustrazione.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, deve manifestare la sua perplessità in ordine alla tempistica con cui il Governo ha dato attuazione alla Carta elettronica per i diciottenni. La misura era stata inserita, con notevole sforzo comunicativo, nella legge di stabilità per il 2016. Viceversa, è solo a ridosso del referendum costituzionale che le si dà concreto avvio. Ha ascoltato oggi dettagli che non aiutano i piccoli operatori, che non hanno la dimestichezza dei giovani con le procedure di accreditamento, prodromiche a ottenere i rimborsi. Sicché, carente sotto il profilo tecnico-organizzativo, l'attuazione del *bonus* appare invece molto puntuale sotto il profilo propagandistico.

**5-09989 Simone Valente:** Sulle modalità di attuazione della norma che ha istituito il c.d. «*art bonus*» di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Simone VALENTE (M5S) illustra l'interrogazione.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Tuttavia, auspica che il Ministero modifichi e migliori il servizio operativo per chi effettua le erogazioni liberali per il sostegno della cultura. Pur rilevando la riduzione di circa 63 milioni di euro nello stanziamento di bilancio per i beni cultu-

rali, si augura che il finanziamento dello Stato resti comunque il canale prioritario di finanziamento della cultura o che, quantomeno, si mantenga in un rapporto equilibrato con le erogazioni da parte di privati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**5-09987 Pannarale: Sul ruolo delle Soprintendenze per fronteggiare i danni provocati al patrimonio artistico da eventi calamitosi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Pannarale ed entro subito nel merito della sua interrogazione, anche sviluppando ulteriormente la puntuale descrizione delle attività emergenziali svolte dal Ministero dei beni culturali a seguito dei terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre che hanno colpito l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria esposta dal Sottosegretario Sesa Amici nel corso della seduta di Assemblea del 4 novembre scorso, in risposta all'interpellanza urgente n. 2-01530 dell'On.le Polverini.

Preciso pertanto che il nuovo decreto-legge si è reso necessario per rafforzare le azioni e gli interventi messi in campo dal Governo per fronte alla difficile situazione determinatasi in seguito agli eventi sismici del 24 agosto 2016, anche tenendo conto dell'aggravamento complessivo del contesto dell'emergenza a seguito delle ulteriori scosse verificatesi, purtroppo, nelle settimane seguenti, in particolare a seguito di quella, particolarmente intensa, verificata nella giornata di domenica 30 ottobre. Il nuovo decreto completa e rafforza, quindi, quanto già stabilito dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, adottato in seguito al sisma del 24 agosto.

Tra le diverse misure aggiuntive, il nuovo decreto-legge supera, in particolare, ogni eventuale dubbio interpretativo e applicativo circa le procedure che devono essere seguite in caso di interventi indispensabili e urgenti per la salvaguardia del patrimonio culturale, ivi inclusa la messa in sicurezza di beni culturali o paesaggistici danneggiati dai recenti eventi calamitosi.

Al riguardo voglio subito chiarire che non sussiste affatto il pericolo, paventato dall'On.le interrogante, che la decisione circa le eventuali demolizioni di beni culturali colpiti dal sisma, che minaccino ulteriori crolli, sia consegnata *in toto* ai Comuni, con esautoramento delle soprintendenze statali. Così non è: la nuova norma si limita a dire – ciò che invero era già evincibile dal vigente articolo 27 del codice dei beni culturali – che i Comuni (ma anche gli enti titolari di beni culturali) ben possono immediatamente provvedere al puntellamento e all'attrezzaggio delle opere provvisorie urgenti dirette a impedire ulteriori crolli, senza la necessità di aspettare l'autorizzazione ministeriale, dovendo, in tali casi, solo comunicare tempestivamente l'intervento alla soprintendenza (tale modo di procedere, voglio sottolineare, già previsto dal citato articolo 27, in nulla innova a quanto previsto nel nostro ordinamento fin dal 1913: si veda l'articolo 41 del regio decreto n. 363 del 1913 e l'articolo 19 della legge n. 1089 del 1939). Altra e diversa cosa sono invece gli interventi di demolizione per la salvaguardia della pubblica incolumità di resti di beni culturali che minaccino ulteriori crolli, interventi, questi ultimi, per i quali resta applicabile la misura eccezionale già prevista dall'articolo 28 del citato decreto legge n. 189 del 2016, che richiede comunque il parere del Ministero, ma che ne consente l'acquisizione con modalità particolarmente celeri, per ovvi motivi di urgenza, mediante l'assenso, dato anche a verbale, da parte del funzionario ministeriale incaricato che partecipi al sopralluogo.

Occorre, pertanto, per i beni culturali, attentamente distinguere gli interventi urgenti di messa in sicurezza, che possono e devono essere immediatamente eseguiti dal Comune o dalle altre Autorità che siano intervenute, per i quali occorre la sola comunicazione al Ministero, rispetto agli interventi di rimozione dei resti di beni culturali o paesaggistici, ivi inclusa la demolizione, per i quali resta necessario l'assenso del Ministero, ancorché acquisito con le modalità urgenti sopra descritte.

Più nel dettaglio, in attuazione pertanto di quanto già previsto dal vigente articolo 27 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di messa in sicurezza di beni culturali colpiti dal sisma, indispensabili per evitare l'aggravarsi delle condizioni o il verificarsi di ulteriori danni ai beni culturali medesimi, ben possono essere immediatamente realizzati dalla Protezione civile o dalla apposita struttura commissariale prevista dal decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dal soggetto titolare del bene e, in caso di beni di appartenenza pubblica, dal Comune e/o da altro ente pubblico titolare del bene (o che lo abbia in consegna). A tal fine, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma solo la mera comunicazione immediata dell'effettuazione dell'intervento di messa in sicurezza d'urgenza.

La norma ribadisce altresì un'ulteriore previsione già contenuta nel citato articolo 27 del Codice, ossia che dopo l'effettuazione dell'intervento d'urgenza e in vista della definitiva sistemazione del bene con successivi lavori di consolidamento e restauro, l'ente titolare del bene provvede « *nel più breve tempo* » possibile – formula già usata nell'articolo 19 della legge n. 1089 del 1939 – a inviare al Ministero i progetti degli interventi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Si stabilisce inoltre che le disposizioni sopra descritte si applicano non solo per i Comuni e gli altri enti pubblici titolari o consegnatari dei beni, ma anche ai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali danneggiati dal sisma.

Con riguardo agli interventi di demolizione di beni culturali, che si rendessero necessari al fine di tutelare l'incolumità pubblica, il decreto-legge rinvia alle procedure semplificate/accelerate previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016. Qualora il sindaco, l'incaricato comunale o il personale dei Vigili del Fuoco o della Protezione civile, in seguito a sopralluogo e valutazione, dichiarino la necessità della demolizione, anche parziale, di un bene culturale danneggiato, al fine della tutela della pubblica incolumità, le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale sono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.

Qualora, viceversa, in esito al sopralluogo, emerga la necessità di intervento urgente di messa in sicurezza, senza bisogno di demolizioni anche parziali, esso può e deve essere immediatamente messo in atto, con le modalità che prima ho illustrato.

L'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma, con sede a Rieti, costituito con il decreto ministeriale del 24 ottobre scorso del Ministro Franceschini, sarà costituito da personale assegnato alle altre strutture periferiche del Ministero, nella convinzione assoluta che sono proprio i nostri funzionari a poter svolgere un lavoro di così alta professionalità.

L'Ufficio svolgerà tutte le funzioni attribuite al Ministero nelle procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.

Per una Amministrazione che ha un'articolazione territoriale già così capillare, l'istituzione di un Ufficio che possiamo definire « di prossimità » non può che assicurare in merito alla attenta vigilanza del Ministero sui lavori.

Si rammenta comunque che la Soprintendenza sarà operante fino al 30 settembre 2021, come disposto dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 24 ottobre scorso.

Da quanto esposto dovrebbe emergere chiaramente che la normativa illustrata, volta a far fronte all'emergenza, non solo è puntualmente conforme ai consolidati principi della tutela, ma non comporta in alcun modo una abdicazione delle strutture del Ministero ai compiti storicamente loro affidati.

## ALLEGATO 2

**5-09988 Palmieri: Sulle modalità di attuazione della norma che ha introdotto il *bonus* di 500 euro per i diciottenni di cui alla legge n. 208 del 2015.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Palmieri mi chiede notizie in merito ad un argomento sul quale lo stesso Ministro Franceschini è intervenuto nel corso del *question time* ordinario svoltosi ieri pomeriggio in Aula Camera.

Rimando pertanto alla risposta del Ministro, formulata in quella sede, per quanto riguarda la puntuale ricostruzione delle fasi di approvazione del DPCM recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica.

Il DPCM n. 187 del 2016, ha stabilito, all'articolo 3, comma 2, che i dati anagrafici sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), dando così attuazione all'articolo 64 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che prevede che per favorire la diffusione di servizi di rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese.

Le modalità per l'attribuzione dell'identità digitale sono contenute nel DPCM 24 ottobre 2014, che ha trovato piena applicazione nella nostra iniziativa.

Ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 187/2016 gli esercenti presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un apposito elenco, al quale si possono registrare (l'adesione è quindi su base volontaria, eccezion fatta per le strutture museali e i luoghi della cultura del MiBACT, che sono stati inseriti di default nell'elenco) utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate, quindi con

la semplice indicazione della partita IVA, del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia dei beni e dei servizi che l'esercente offre tra quelli oggetto dell'iniziativa, ovvero: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri, ai quali sono stati equiparati gli *ebook* (ormai diffusissimi tra i giovani) e gli audiolibri; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.

Per quegli esercenti che potenzialmente svolgono attività molto affini allo spirito dell'iniziativa di promozione della cultura e dell'avvicinamento ad essa dei giovani diciottenni, ma il cui codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta non è direttamente riconducibile ad essa (si pensi ad esempio alle tantissime cartolerie), il Ministero ha attivato una casella di posta elettronica certificata alla quale i suddetti esercenti possono richiedere comunque l'iscrizione all'elenco, previa breve descrizione dell'attività normalmente svolta, nella quale si devono evidenziare le affinità con gli ambiti previsti dal DPCM.

Il Ministero validerà le richieste di adesione e comunicherà con PEC, contestualmente anche alla SOGEL, l'accettazione o il diniego all'iscrizione all'applicazione 18aap.

Al fine di cominciare a consentire l'iscrizione degli esercenti e nelle more della pubblicazione del DPCM, lo scorso 16 settembre il sito 18app è stato attivato in

versione beta ovvero di consultazione per i ragazzi, ma con possibilità di registrazione per gli esercenti.

L'articolo 4, comma 2, del DPCM 187/2016 prevede che « l'attività di comunicazione istituzionale riguardante l'attuazione del presente decreto è curata (...) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria ».

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha sin dall'inizio preso contatti con le principali Associazioni di categoria e con l'ANCI affinché pubblicizzassero l'iniziativa presso i propri iscritti.

Lo scorso 21 ottobre la Presidenza del Consiglio ha indirizzato a InfoCamere – Società Consortile d'Informatica delle Camere di Commercio Italiane e al MISE, una nota nella quale rappresentava l'esigenza di individuare un elenco di imprese, previamente identificate tramite codice ATECO, cui inviare, mediante Posta Certificata, l'invito ad avviare la procedura di accreditamento predisposta per il tramite del sito internet <http://www.18app.it>.

Per quanto concerne i giovani, la Presidenza ha provveduto ad attivare i canali di comunicazione più vicini a loro, utilizzando i social network e creando anche una pagina Facebook.

Dai monitoraggi giornalieri che pervengono dalla SOGEI S.p.A – che, come noto, è la società *in house* del MEF, incaricata dell'implementazione del sito – risulta, al momento, che sulle potenziali 197.737 partite IVA attive, da intendersi direttamente riconducibili all'iniziativa, quelle iscritte al sito sono 992 di cui: 983 con modalità di vendita sia fisica che *online*

(sistema misto); 9 (tra cui Amazon) con modalità di vendita solo online. Tra queste l'unica già attiva è Amazon, mentre le restanti 8 stanno ultimando le attività di implementazione dei propri sistemi informatici, per rendersi visibili ai diciottenni.

La scelta della vendita fisica, *online* o mista (con entrambe le modalità) è ovviamente lasciata alla scelta dell'esercente al momento dell'iscrizione.

Le modalità di validazione del buono (o *voucher*) possono essere varie, a seconda della scelta operata:

*a)* In caso di vendita diretta (esercizio « fisico »), l'applicazione 18app nell'area non autenticata consente all'esercente di validare il singolo buono tramite l'indicazione del codice di riferimento (anche tramite lettura ottica del codice a barre o del QR) e del codice « esercente » assegnato *una-tantum* in fase di registrazione al servizio;

*b)* In caso di vendita *online*, dal suo sito verrà richiamato un servizio web che gli consentirà di validare il buono.

Per il rimborso, gli esercenti che aderiscono all'iniziativa, emetteranno una o più fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, che saranno liquidate dalla CONSAP S.p.A., direttamente incaricata ai sensi del DPCM 187/2016, sulla base di fondi stanziati *in tranche* dal Ministero.

Spero di aver chiarito i dubbi dell'onorevole Palmieri al quale rammento che il disegno di legge di bilancio 2017 ha previsto il rifinanziamento dell'iniziativa.

## ALLEGATO 3

**5-09989 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione della norma che ha istituito il c.d. «art bonus» di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il cosiddetto *Art bonus*, come correttamente rammentava l'Onorevole Valente, è una forma di mecenatismo culturale previsto dall'articolo 1 del decreto legge 83 del 2014.

Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Vorrei precisare che l'estensione dell'*art bonus* ad altre tipologie di enti non pubblici dipende dalla necessità di identificare opportune coperture economiche che vanno prioritariamente utilizzate per il patrimonio pubblico. Comunque entità private che hanno un ruolo di affidatari/concessionari di beni pubblici possono ugualmente beneficiare della raccolta erogazioni «*art bonus*» per interventi di manutenzione, protezione, restauro su quel bene pubblico.

Per quanto riguarda la modalità di pagamento *online*, essa può essere utilizzata dai singoli enti beneficiari attraverso dei link da indicare sulle schede pubblicate nel portale [www.artbonus.gov.it](http://www.artbonus.gov.it) in aggiunta o sostituzione all'IBAN per i bonifici.

È però doveroso assicurare che a fronte di questi pagamenti il mecenate possa avere una ricevuta con una causale precisa che identifichi il nesso tra la propria erogazione, il destinatario dei fondi ed il bene oggetto di intervento in caso di accertamenti fiscali. In generale i versamenti *on line* sono per tale ragione più utilizzati per raccolte fondi, anche di piccoli importi, che non prevedono crediti di imposta come per *art bonus*.

Vorrei poi rammentare che è possibile usufruire delle agevolazioni anche senza il trasferimento diretto di fondi agli enti pubblici territoriali, ma a condizione che il beneficiario provveda al pagamento delle fatture per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell'intervento. Dunque, anche le fondazioni bancarie, il cui statuto prevede espressamente l'intervento nel territorio di riferimento attraverso l'erogazione di contributi e la promozione di iniziative, e che hanno prescelto il settore d'intervento dell'arte, attività e beni culturali, possono accedere al regime fiscale dell'*Art bonus* pur non trasferendo direttamente somme di denaro, ma a condizione che si facciano comunque carico esclusivo dell'esecuzione di progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali, inclusi i relativi oneri finanziari e organizzativi, sulla base di protocolli d'intesa ad hoc stipulati con gli enti pubblici territoriali. In questo caso l'importo e la destinazione della donazione vengano di fatto previamente identificati nei protocolli d'intesa, cosicché l'erogazione liberale oggetto del beneficio legato all'*Art bonus* è quantificata a monte, come somma già determinata, e dunque assimilabile a tutti gli effetti ad una erogazione in denaro.

Concludo rammentando che il recente DL n. 189 del 17 ottobre 2016, con l'articolo 17, ha esteso il credito di imposta in parola anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione,

protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni colpiti dal Sisma anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose ed al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Di altra natura è l'invito all'utilizzo di figure professionali afferenti al settore in

parola che non sono, allo stato attuale, nel novero di quelle presenti nell'organico del Ministero.

L'intera procedura dell'*art bonus*, proprio in ragione della difficoltà di far seguire l'intera procedura, a regime, dalle figure professionali presenti in organico, è affidata ad Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A., che è la società *in house* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (che ne detiene il 100 per cento del pacchetto azionario) e che è impegnata da oltre quindici anni in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi del Ministero.